

## **Sentenza: 21 giugno 2016, n. 175**

**Materia:** lavoro; collocamento obbligatorio di categorie protette; vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata

**Parametri invocati:** Articoli 3, 97, 117, comma secondo, lettere l) ed o), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 7, commi 1, 3 e 5, e 8, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12

### **Esito:**

1) illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno), nella parte in cui annovera anche i conviventi *more uxorio* e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, della citata legge regionale, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro;

3) non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 5, della citata legge regionale.

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 12/2015 relativamente agli articoli indicati in epigrafe.

Le norme portate all'attenzione della Corte riguardano taluni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti.

In estrema sintesi, la normativa pugliese estende ai conviventi *more uxorio* ed ai genitori superstiti delle vittime il diritto al collocamento obbligatorio e concede a coloro che di detto diritto sono titolari un monte ore di permessi retribuiti, parificati al normale orario di lavoro, anche ai fini previdenziali.

La Corte, dopo aver ricostruito la disciplina statale vigente in materia, compresa la sua evoluzione storica, riconduce il diritto al collocamento obbligatorio di queste particolari categorie protette all'ambito del diritto civile, in particolare alla partizione del diritto del lavoro, come tale rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale. Lo stesso naturalmente per quanto riguarda la disciplina della concessione di permessi retribuiti, con riflesso anche sulla materia della previdenza sociale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.

I giudici costituzionali riconoscono comunque l'esistenza di uno spazio in termini di competenza legislativa regionale in materia di promozione ed organizzazione del collocamento, in base ad un orientamento tradizionale, fondato sulle risalenti competenze trasferite dallo Stato alla regione relativamente all'ordinamento di quelli che furono gli uffici della massima occupazione. La tutela del lavoro è poi materia di competenza legislativa concorrente.

In questa ottica, non esorbita, secondo la Corte, dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 5, della L.r. Puglia 12/2015 che, in conformità alla legge dello Stato, espressamente richiamata, da una parte contempla l'istituto dell'assunzione per chiamata diretta degli appartenenti alle categorie protette di cui si discorre e dall'altra estende l'ambito di applicazione della disciplina agli enti strumentali della Regione, ivi comprese le società a totale partecipazione pubblica.

Rispetto alle disposizioni appena richiamate, viene dunque dichiarata l'infondatezza delle questioni sollevate, ritrovandosi l'istituto dell'assunzione per chiamata diretta anche nell'ordinamento statale e rappresentando l'estensione della disciplina agli enti strumentali della Regione una fedele applicazione della legge statale alla multiforme realtà dell'ordinamento regionale.

Sorte diversa tocca invece alle restanti disposizioni impugnate, le quali vengono dichiarate costituzionalmente illegittime.

La scelta delle categorie di familiari superstiti cui attribuire i benefici di assunzione per chiamata spetta chiaramente al legislatore statale, in ambito di ordinamento civile, come già cennato.

In particolare la legge statale contempla il coniuge, i figli e, in casi residuali, i fratelli e le sorelle.

L'estensione del beneficio al convivente *more uxorio* ed ai genitori si appalesa dunque illegittima per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione.

La concessione di un monte ore annuo di rilevante entità (cento ore) di permessi retribuiti incide del pari sulle competenze statali, sia in materia civile, sia in materia previdenziale (art. 117, comma secondo, lett. o), Cost.).

Fa notare la Corte come tale inopinata previsione normativa non sia in alcun modo ricollegabile alle norme sulla promozione dell'inserimento lavorativo delle categorie protette.